

## **TI\_GERICHTE 16.2002.37 vom 31. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2002.37](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.37)

FR: TI\_GERICHTE 16.2002.37 du 31 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 16.2002.37 del 31 maggio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.05.2002  
16.2002.37

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.00037 Lugano 31 maggio 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 24 aprile 2002 presentato da \_\_\_\_\_ contro la sentenza 10 aprile 2002 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 25 gennaio 2002 da \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di 411.95 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 25 gennaio 2002 \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ al fine di ottenere il pagamento di fr. 411.95 a saldo della fattura emessa l'11 aprile 2001 per la fornitura di merce a quest'ultima, oltre alle spese di stoccaggio della merce fatturate il successivo 8 novembre 2001; che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, alla quale la convenuta –assente dal contraddittorio– non ha opposto nessuna contestazione, ha accolto l'istanza; che con atto ricorsuale 24 aprile 2002 \_\_\_\_\_ insorge contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 24 aprile 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a contestare, per la prima volta e quindi tardivamente (l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni) la pretesa dell'istante; che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato; che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 22 aprile 2002 \_\_\_\_\_ è nullo. 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.